

SCRITTURA PRIVATA

Accordo quadro per la “fornitura di materiale didattico di facile consumo per le scuole d’infanzia e i nidi d’infanzia del Comune di Firenze” anni 2023-2024, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016 – CIG 979744428F

LE PARTI

Dott.ssa xxx, nata a xx il xxx, domiciliata per la carica in Firenze in Via Nicolodi n. 2, la quale interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del COMUNE DI FIRENZE, Codice Fiscale 01307110484, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Infanzia, Attività Educative, Ludiche e Formative, giusto il disposto dell’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze e dell’articolo 25 del Regolamento generale per l’attività contrattuale dello stesso Comune;

E

Il/La Sig./ra, domiciliato/a per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto non in nome proprio, ma come e legale rappresentante di, con sede in....., via....., codice fiscalee numero d’iscrizione nel registro delle imprese di..... n., giusta risulta da visura camerale del

PREMESSO

- che con determinazione dirigenziale n. 3910 del 12/05/2023, veniva indetta sulla piattaforma telematica della Regione Toscana denominata START, un’indagine di mercato per l’acquisizione di almeno 5 preventivi finalizzata alla stipulazione di un accordo quadro per la fornitura di materiale didattico di facile consumo per le Scuole dell’Infanzia e i Nidi d’Infanzia del Comune di Firenze” ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. n. 50/16 CIG 979744428F;
- che a seguito di verifica effettuata non emergeva alcuna convenzione CONSIP o di altro soggetto aggregatore idonea all’acquisizione della fornitura completa sopra specificata;
- che hanno presentato manifestazione di interesse alla presentazione di un preventivo n. operatori economici;
- che n. operatori economici interessati sono stati invitati a presentare un preventivo;
- che n. operatori economici hanno effettivamente presentato un preventivo e che quello avente un prezzo complessivo più basso e risultato essere quello presentato da;
- che sono state effettuate le verifiche sui requisiti di ordine generale e speciale previste ex art. 80 e 83 del Codice degli Appalti Pubblici;
- che con determinazione dirigenziale n. l’appalto sopra detto è stato affidato a
- che l’appalto vuol farsi risultare da regolare contratto.

TUTTO CIO’ PREMESSO

le Parti convengono e stipulano:

Art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune di Firenze, come sopra rappresentato affida a, in persona del/lla Sig./ra, che accetta e si obbliga, la fornitura di materiale didattico di facile consumo per le scuole dell'infanzia e i nidi d'infanzia del Comune di Firenze con durata sino al 31/12/2024 ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016 alle condizioni tutte di cui:

- al presente contratto;
- all'offerta economica presentata in sede di gara e conservata agli atti del Servizio Infanzia, Attività Educative, Ludiche e Formative;
- alla Lettera di invito;
- al capitolato speciale d'appalto;

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (di cui al D. Lgs. 81/2008) non è stato redatto in quanto nell'esecuzione dei servizi non emergono interferenze tra il personale del committente e quelle dell'appaltatore.

Il/la Sig./ra, nei nomi, accetta l'esecuzione dei servizi in oggetto del presente contratto, nonché tutte le condizioni cui viene subordinato che si obbliga ad osservare e fare osservare scrupolosamente.

Dichiara, inoltre, di essere edotto/a degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento adottato dalla Stazione appaltante con Delibera di Giunta n. 2021/G/00012 del 26/01/2021 e si impegna, ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del presente contratto.

Art. 2 – CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Le Parti concordano che l'importo massimo presunto del presente appalto è fissato in Euro 111.631,43 (centoundicimilaseicentotrentuno/43), da intendersi come importo al netto dell'IVA ai sensi di legge e di eventuale revisione dei prezzi così come disciplinata all'art. 3 del Capitolato speciale.

Art. 3 – DECORRENZA E DURATA DELL'APPALTO

Il contratto avrà durata dalla data della sua sottoscrizione della sua sottoscrizione e comunque a partire dal 01/07/2023 e fino al 31/12/2024, da intendersi quale periodo entro il quale l'Amministrazione può emettere ordinativi di fornitura, vale a dire, perfezionare con l'affidatario contratti attuativi dell'Accordo quadro.

Art. 4 – GARANZIE

..... ha costituito il seguente deposito cauzionale che si conserva agli atti. Il deposito cauzionale è ridotto del 50% essendo l'aggiudicatario ai sensi dell'art 93 D.Lgs. 50/2016.

Art. 5 – ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 136 DEL 13/08/2010 E MODALITA' DI RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI DELL'APPALTO

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. 136 del 13/08/2010,si obbliga, ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. In particolare, la suddetta impresa con lettera del prot. n., che si conserva agli atti del Servizio Infanzia, Attività Educative, Ludiche e Formative, ha provveduto a comunicare al Comune di Firenze, gli estremi dei propri conti correnti dedicati alle commesse pubbliche ed ha individuato nei Signori:

-
-
-
-

le persone delegate ad operare su di essi.

Pertanto ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del DM 145/2000 e dell'art. 3 della L. 136/2010 i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sui seguenti conti correnti dedicati presso:

- Banca.....
- Banca.....
- Banca.....

Nel caso in cui la presente impresa effettui, in conseguenza del presente contratto, transazioni senza avvalersi dei suddetti conti correnti dedicati, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L. 136/2010.

Art. 6 – TUTELA DELLA PRIVACY

L'impresadichiara di operare nel rispetto della normativa sulla privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D. Lgs. 196/2003 e ss. mm. e dal Regolamento UE n. 2016/679.

L'impresa è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative al contratto in oggetto.

Art. 7 – SPESE DEL CONTRATTO

Tutte le spese di questo atto (i diritti di segreteria, imposta di bollo e di registro) e consequenziali sono a carico dell'impresa suddetta che, a tutti gli effetti del presente atto, eleggendo domicilio in

Il servizio di cui al presente contratto di appalto è soggetto al pagamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).

Il presente atto è sottoscritto, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., a mezzo di firma digitale valida alla data odierna nel testo e negli allegati.

Questo contratto è stato redatto con mezzo elettronico e occupa pagine intere n. e parte della seguente fino a qui.

Art. 8 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per quanto non esplicitamente disposto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e alle altre disposizioni di legge. Per eventuali controversie relative alla interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto le parti indicano quale Foro competente quello di Firenze. Resta in ogni caso escluso il ricorso all'arbitrato.

Per il Comune di Firenze

Per l'affidatario
